



REPUBBLICA ITALIANA

112/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **62021** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo

(c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico

(c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

postacert.inps.gov.it); Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B, pec: antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello

contro

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis* ed ivi residente, non costituito

avverso

la sentenza n. 230/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 2 dicembre 2024;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 7 maggio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci e l'avv. Sergio Preden per l'Inps, parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 30 gennaio 2025, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva dichiarato il diritto dell'odierno appellato alla rivalutazione, mediante applicazione, ai fini pensionistici, del coefficiente dell'1,50% di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, per il periodo lavorativo ultradecennale di esposizione qualificata all'amianto, svolto presso l'Arsenale della Marina Militare di Taranto.

Con unico ed articolato motivo di gravame, l'Istituto previdenziale

si duole per la violazione dell'art. 13, comma 8, della citata legge n. 257/1992 e per errata declaratoria del diritto alla rivalutazione contributiva dell'intero periodo lavorativo, in luogo della limitazione al periodo di accertata esposizione, dal momento dell'assunzione fino al 31 dicembre 1995, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.

Rileva, infatti, l'Istituto appellante che, nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza n. 81/2020, veniva nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'Ufficio medico legale (UML) del Ministero della Salute che individuava quale termine ultimo per il rischio di esposizione ad amianto la data del 31 dicembre 1995.

Tuttavia, la sentenza impugnata, nel recepire le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe esteso il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto dell'assicurato per tutto il periodo del rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria Inail.

Secondo l'Inps, tale decisione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che ha ritenuto *"contraddittorio e fortemente discriminatorio nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere e, soprattutto, dei lavoratori colpiti da malattie dell'amianto, che per i lavoratori semplicemente esposti al rischio connesso a tale materiale venisse rivalutato l'intero periodo di assicurazione all'INAIL"*.

In conclusione, l'Inps appellante, chiede l'accoglimento del gravame, con ogni conseguente provvedimento.

All'udienza del 7 maggio 2026, la parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, rilevata la ritualità degli atti di notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'odierna udienza, deve dichiarare la contumacia della parte appellata *omissis*.

Sempre, in via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'Inps appellante lamenta la violazione dell'art. 13, comma 8, della citata legge n. 257/1992 per aver il Giudice di *prime cure* erroneamente dichiarato il diritto dell'appellato alla rivalutazione contributiva dell'intero periodo lavorativo, anziché limitatamente al periodo dal 20 luglio 1984 al 31 dicembre 1995, come accertato dal consulente

tecnico d'ufficio.

L'atto di appello è fondato e merita accoglimento.

L'art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 prevede che: *“per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25”*.

Tale disposizione che, nella previgente versione, prevedeva il coefficiente di 1,5, applicabile per l'appellato, risulta emanata nel solco della disciplina comunitaria dettata in tema di necessità di protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio europeo n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991) ed avente la *“finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene”* (Corte costituzionale, sent. n. 5/2000 e n. 127/2002).

Ed infatti, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al sistema di tutela previdenziale viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per

la sua presenza nell'ambiente di lavoro (Corte costituzionale, sent. n. 5/2000).

Rammenta il Collegio che la consolidata giurisprudenza contabile di appello configura il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del fatto dell'esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica (I App., sent. n. 151/2025, n. 404/2023, n. 13/2021, n. 14/2021, n. 15/2021, III App., n. 146/2019).

Osserva in proposito che, dalla documentazione agli atti del giudizio ed, in particolare, dal parere medico legale reso nel corso del giudizio di primo grado, emerge che l'appellato, operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche ed adibito ai servizi di piattaforma, *"era evidentemente soggetto ad un'esposizione diretta (ed in alcuni casi indiretta) a livelli di fibre aerodisperse significativi, tali da determinare, sia per intensità che per durata, condizioni di esposizione qualificata"* e che il termine ultimo, per quanto riguarda il rischio di esposizione ad amianto durante lo svolgimento del proprio lavoro su unità navali, poteva ragionevolmente individuarsi nella data del 31 dicembre 1995, posto che la medesima relazione chiarisce che: *"a partire dal 1995 le attività di bonifica delle unità navali si sono succedute in modo organico"*.

Reputa, pertanto, il Collegio che il beneficio contributivo, previsto dal su richiamato art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 e

correttamente riconosciuto all'appellato dal Giudice territoriale che, peraltro, ha espresso *"totale condivisione"* alle conclusioni del consulente tecnico, debba trovare applicazione limitatamente al periodo decorrente dal 20 luglio 1984 (data di assunzione in servizio) al 31 dicembre 1995 di accertata esposizione ultradecennale all'amianto.

Trattasi, infatti, come già rilevato, di un diritto autonomo, dotato di una propria individualità ed i cui presupposti devono essere oggetto di apposito accertamento.

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l'atto di appello proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa possono essere compensate vista la peculiarità della questione incentrata solo sulla durata del periodo, in ogni caso, ultradecennale di esposizione all'amianto.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **62021** del ruolo generale, accoglie l'atto di appello proposto da **INPS**

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefania Petrucci

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

f.to digitalmente